



CITTÀ DI TREVISO

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642/72

Protocollo n.

**APPENDICE AL DISCIPLINARE DI ACCORDO prot. 171873 del
24/10/2017 TRA IL COMUNE DI TREVISO E LA SOCIETA'
SPORTIVA "UNIVERSO BASKET" S.S.D. a r.l. PER L'UTILIZZO
DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI SANT'ANTONINO.**

L'anno 201_, il giorno __ del mese di _____, in Treviso, in piazza delle
Istituzioni 10, Area Appiani Torre D, presso la Sede del Settore LL.PP. Infra-
strutture e Sport, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,
da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

- Ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, domiciliata per la
carica come appresso, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in
proprio ma quale Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, del
Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n.
80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L.
18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli
atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
44617/604 del 7 luglio 1999, e della disposizione sindacale prot. n. 82697 in
data 29.08.2013;

- Sig. Giovanni Favaro (C.F.: FVRGNN66S12L407B), nato a Treviso il
12.11.1966, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale Consigliere

Delegato della Società sportiva **“Universo Treviso Basket” SSD a r.l.**, con

sede in Treviso in via San Parisio, 16, C.F. 07362590726;

- Viste le note prot. 102005 e 102118 del 3.08.2017 inviate dalla Società Sportiva rispettivamente il 31.07.2017 e l'1.08.2017;

- Vista la deliberazione di G.C. n° 241 del 6/09/2017;

- Vista la Determina del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n° 1777 del 19.10.2017;

- Vista la deliberazione di G.C. n° 374 del 5/12/2018;

- Vista la Determina del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n° _____ del ____ .12.2018;

- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- con deliberazione n° 241 del 6.09.2017, la Giunta Comunale nel valutare positivamente la proposta dell'associazione sportiva di una gestione a carattere sperimentale la Palestra di Sant'Antonino, impegnandosi oltre che ad occuparsi della custodia e del servizio di pulizia dell'impianto e a provvedere alla manutenzione ordinaria, ad intervenire straordinariamente per il rifacimento dell'impianto illuminante esterno ed interno, ha deciso di concedere la gestione dell'impianto sportivo, a carattere sperimentale per la durata di 2 (due) anni sportivi, sino al 30.06.2019, per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni sportive, dietro corresponsione di un importo annuo determinato sulla base delle ore di utilizzo e del Disciplinare operativo e tariffe per la concessione d'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, approvato e modificato con DGC nn. 20439/56 del 18.2.2015, 23523/68 del 27.2.2015 e 65660/132 del 1.06.2016, pari ad Euro annui

22.500,00 + IVA;

- con determinazione n°1777 del 19.10.2017 del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport è stato approvato l'accordo volto a disciplinare le modalità di utilizzo delle strutture da parte del gestore;

- in data 24.10.2017 è stato sottoscritto il disciplinare di accordo prot. 171873 del 24/10/2017;

Considerato che:

- con nota del 6.06.2018, al prot. n. 84389/2018 il Consigliere Delegato della Società sportiva "Universo Treviso Basket" SSD a r.l. con sede in Treviso via San Parisio 16, ha segnalato a questa Amministrazione il cedimento del parquet delle aree di gioco del campo di pallacanestro e la necessità del rifacimento dello stesso, rendendosi disponibile ad intervenire straordinariamente per la riparazione e presentando un preventivo redatto da ditta specializzata per € 15.000,00 + IVA;

- con deliberazione n° 374 del 5/12/2018, la Giunta Comunale ha stabilito di prorogare alla Società Sportiva "Universo Treviso Basket" SSD a r.l. la gestione dell'impianto sportivo di Sant'Antonino sino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni sportive, dietro corresponsione di un importo annuo determinato sulla base delle ore di utilizzo e del Disciplinare operativo e tariffe per la concessione d'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, approvato e modificato con DGC nn. 20439/56 del 18.2.2015, 23523/68 del 27.2.2015 e 65660/132 del 1.06.2016, pari ad € 22.500,00 + IVA annui;

- con il medesimo provvedimento ha disposto di riconoscere alla Società l'importo massimo € 15.000,00 + IVA per i lavori di manutenzione

straordinaria sulla pavimentazione del piano di gioco della palestra di Sant'Antonino;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono integralmente richiamate ed approvate dalle parti.

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo

Il presente atto modifica l'accordo prot. 171873 del 24/10/2017, gli art. 2.1 e 3.1, relativamente alla durata, gli art. 3.4 e 3.5, relativamente alle emissioni di fatture ed all'applicazione della scissione dei pagamenti per intervenuta circolare AE 27/E/2017 e integra l'art. 4.1 e) relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 3 – Durata della gestione - tariffa

3.1 La concessione della gestione decorre dal 30.06.2019 ed avrà termine il 30/06/2020;

3.2 Alla scadenza del termine stabilito, la gestione degli impianti da parte della Società Sportiva "Universo Treviso Basket" SSD a r.l. cesserà per decadenza . E' escluso il tacito rinnovo;

3.3 La gestione dei locali della Palestra di Sant'Antonino, come stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 374 del 5/12/2018, è concessa a fronte della corresponsione dell'importo annuo di Euro 22.500,00 oltre I.V.A.; il Comune riconoscerà alla Società Sportiva "Universo Treviso Basket" SSD a r.l. l'importo massimo di Euro 15.000,00 + IVA, a fronte di lavori di manutenzioni straordinarie che la società sportiva realizzerà durante la gestione;

3.4 Il Comune di Treviso emetterà fatture per complessivi Euro 32.241,79 +

IVA, rateizzate come segue:

- Euro 12.295,08 + IVA entro e non oltre 31 agosto 2019 previa emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Euro 8.696,71 + IVA entro il 31 dicembre 2019, quale tariffa dovuta per la concessione dell'impianto dal 12 agosto 2019 sino al 31 dicembre 2019;
- Euro 11.250,00 + IVA entro il 30 giugno 2020, quale tariffa dovuta per la concessione dell'impianto dal 1° gennaio 2019 sino al 30 giugno 2020;

3.5 La Società sportiva "Universo Treviso Basket" SSD a r.l. entro e non oltre

31 dicembre 2019 previa emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per gli interventi di manutenzioni straordinarie realizzati, emetterà regolare fattura per un importo complessivo di Euro 15.000,00 + IVA.

All'operazione dovranno essere applicate le disposizioni relative al regime di reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. A-ter, D.P.R. n. 633/1972);

3.6 Alla scadenza del termine stabilito, i locali della Palestra di

Sant'Antonino, comprensivi delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati in normale stato d'uso e liberi da persone o cose, non di proprietà dell'Amministrazione Comunale, precisando che non sarà considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Articolo 4 – Oneri a carico della Società sportiva

4.1 L'utilizzo dell'impianto sportivo comprende le seguenti attività a cari-

co dell'associazione sportiva:

a) Apertura, chiusura, custodia e pulizia della struttura tutti i giorni della settimana;

b) Apertura e chiusura dell'area adiacente del "Parco Sole Splendente";

c) Messa a disposizione della Palestra alla Polisportiva Disabili Marca Trevigiana ASD, secondo le esigenze della stessa, con apertura, chiusura, custodia e pulizia a carico della Società concessionaria;

d) Manutenzione ordinaria dell'immobile con la sola esclusione della manutenzione del parco;

e) Realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di due aree della pavimentazione del piano di gioco della palestra;

f) Assunzione dei rischi per eventuali danni che possano essere provocati alle strutture dalla presenza di pubblico e dalle attività svolte, con gli eventuali oneri per la rimessa in pristino dei danneggiamenti;

g) Idoneo servizio di custodia, apertura, chiusura e pulizia dell'impianto, nonché di assistenza agli eventi svolti nell'impianto, compresi quelli autorizzati dall'Amministrazione comunale, avvalendosi di specifico personale e assumendosi ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone preposte alla vigilanza e per qualsiasi azione e/o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o alle persone.

4.2 Ulteriori obblighi a carico della Società :

a) dovrà comunicare tutte le modifiche agli orari di allenamento e le aggiunte di date per partite sempre per iscritto e negli appositi moduli al Servizio Sport al fine di garantire l'erogazione di acqua calda e riscaldamento;

b) dovrà garantire che l'area del "Parco Sole Splendente" non verrà utilizzata quale parcheggio;

c) dovrà acquisire a proprie spese delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, agibilità o permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti che si rendessero necessari allo svolgimento delle attività svolte nell'impianto;

d) dovrà impedire che sugli immobili si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del comune.

Articolo 5 – obblighi dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i lavori di manutenzione straordinaria non compresi tra quelli indicati alla lettera e) art. 4 punto 1 e di adeguamento normativo funzionale, nonché le utenze di servizio della struttura.

L'Amministrazione effettuerà periodici e puntuali controlli sull'effettiva esecuzione di quanto previsto all'Art. 4, anche con l'ausilio del competente Servizio Manutenzioni.

Articolo 6 – Esecuzione dei lavori

6.1 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di tutti i necessari titoli autorizzativi, nulla osta, pareri, visti e quant'altro necessario per l'esecuzione;

6.2 al termine dei lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera e) art. 4 punto 1, dovrà essere prodotta apposita certificazione di conformità da parte della ditta esecutrice dei lavori;

6.3 tutte le migliorie eseguite comprese le apparecchiature installate diventeranno di proprietà comunale per accessione, unitamente alle eventuali docu-

mentazioni di legge, previa verifica e conseguente certificazione di regolare esecuzione;

Articolo 7 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente accordo, sono a carico dell'Associazione sportiva. Sono altresì in carico al concessionario tutti i tributi comunali previsti per legge, con esclusione di quelli gravanti sull'immobile che rimangono in capo all'Ente in quanto proprietario.

Articolo 8 - Responsabilità e assicurazioni

La Società sportiva libera il Comune di Treviso da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità della gestione e del funzionamento degli impianti, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori degli impianti. A tal fine, la Società dovrà stipulare, con oneri a proprio carico e con congrui massimali, le seguenti polizze assicurative:

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e incendio a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone e cose (incluso il Comune di Treviso) e verso prestatori di lavoro;
- Polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori;

La stipula dei contratti di assicurazione non libera la Società sportiva dalle proprie responsabilità, avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 9 – Sub concessioni

8.1 Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'accordo nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso degli impianti o parte di essi, pena la revoca della concessione in ge-

stione;

8.2 E' data la facoltà alla Società sportiva, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, di sub concedere, per un periodo che non ecceda la durata della gestione, le seguenti attività:

- a) gestione della pubblicità;
- b) pulizia;
- c) vigilanza;
- d) lavori di manutenzioni ordinarie;

ed in tali casi la Società deve trasmettere all'Amministrazione Comunale i relativi contratti, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge n. 445/2000, sottoscritta dai soggetti terzi sub concessionari/affidatari relativi al possesso dei requisiti di legge previsti per il settore, nonché il possesso dei requisiti previste dal D.lgs 50/2016 art. 105 Codice dei Contratti;

8.3 La Società sportiva e l'eventuale sub affidatario, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. Il mancato rispetto da parte della Società, negli eventuali rapporti di sub affidamento dalla stessa concluso, di quanto sopra costituisce motivo per la risoluzione contrattuale.

Articolo 10 – Penali

Nel caso di inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di penali di importo non inferiore ad € 500,00 fino ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento secondo le osservanze di seguito riportate:

- a) mancato rispetto sulle norme del personale;
- b) inadempienze negli interventi di pulizia e di igiene degli impianti;

c) mancata manutenzione ordinaria;

d) mancato rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 7;

Le penali saranno precedute da regolare contestazione scritta, al quale le Società avranno facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni.

Articolo 11 – Facoltà di recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, nulla sarà dovuto alla Società sportiva per la mancata prosecuzione delle attività poste in essere.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art 1453 del c.c., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione contrattuale per inadempimento i seguenti casi:

a) frode del Concessionario e procedura fallimentare, messa in liquidazione del Concessionario;

b) mancato rispetto delle clausole relative al sub affidamento a terzi di cui al precedente art. 7;

c) inosservanza reiterata di disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi del presente contratto, incluse le norme sul personale;

d) danni gravi, compresi quelli prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale, a seguito di inadempienze, imperizia e/o negligenze del Concessionario;

e) destinazione dell'impianto e relativi locali per finalità diverse da quelle previste, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

f) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore;

g) inosservanza reiterata degli obblighi del presente accordo;

h) ogni altra inadempienza, non contemplata nel presente articolo, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto;

In ognuna delle ipotesi suddette, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione (D.Lgs. n. 196/2003).

Il presente Accordo, redatto in due originali ad unico effetto, uno per ogni contraente, in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Treviso,

Comune di Treviso:

Il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol _____

Società Sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l.

Il Consigliere Delegato

Sig. Giovanni Favaro _____

A MENTE DELL'ARTICOLO 1342, SECONDO COMMA, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1,2,3,5,7,8,9,10 e 11 del presente accordo.

Comune di Treviso:

Il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol

Società Sportiva “Universo Treviso Basket” SSD a r.l.

Il Consigliere Delegato

Sig. Giovanni Favaro